

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2141

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CARUSO Luigi

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 2003

—————

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla gestione del Credito meridionale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Dopo gli emblematici esempi della gestione del Credito nel meridione, che ha coinvolto diversi Istituti di credito fra i quali la Sicilcassa e il Banco di Napoli, occorre fare chiarezza sull'emblematico intreccio fra economia criminale, prevaricazione dei partiti politici e cattiva gestione ambientale.

A seguito dei noti fatti occorre una Commissione parlamentare d'inchiesta, composta di deputati e senatori, che faccia luce sul Credito nel meridione, non solo per quanto riguarda il passato, ma soprattutto che si incarichi di ridisegnare un nuovo assetto degli intermediari finanziari coerente con i fabbisogni di espansione dell'economia meridionale, poichè il Mezzogiorno vive in una situazione mortificante e paradossale per quanto riguarda il sistema bancario.

Paradossalmente il risparmio che viene raccolto nelle banche del Sud viene, invece, investito al Nord con conseguente impoverimento dell'economia di una parte cospicua ed importante del territorio nazionale.

In virtù del principio che le Banche non possono fallire ci siamo trovati nelle condizioni che gli Istituti di credito del Mezzogiorno siano state acquistati da aziende del centro e del settentrione, con il consenso della Banca d'Italia.

Si pensi ai continui cambi di proprietà che hanno subito il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Carical, la Banca Mediterranea, la Caripuglia, e così via.

Da questa situazione emerge che la questione del Credito delle Banche meridionali,

spazzate via da scandali e dalle decisioni mortificanti assunte dai responsabili della politica monetaria, e comprate perciò per pochi soldi da altre Banche, deve essere affrontata al più presto prima che si aggravi ulteriormente la situazione.

Sul piano dell'interesse nazionale occorre una politica economica che gestisca in maniera decisa e diversa un fenomeno macroeconomico come quello del risparmio nel meridione.

L'Italia, uno dei principali Paesi europei, invece di sviluppare tutte le risorse interne ed investire su tutto il territorio nazionale per generare il massimo prodotto interno lordo e quindi distribuirlo uniformemente sia al Nord che al Sud, consente che lo stesso sistema bancario del Paese, così strategico per il suo sviluppo, concorra all'impoverimento di una parte del territorio rispetto all'altra.

Le risorse devono essere indirizzate verso l'innovazione e la nascita di nuove aziende anche nel Sud.

Se è vero che i risparmiatori vanno tutelati è anche vero che i cittadini devono venire a conoscenza di questo processo di impoverimento economico del meridione, causato dalla mancanza di legalità, dallo spreco di risorse locali, materiali ed umane, e del tragico rischio di arretramento culturale causa la mancanza di infrastrutture utili a quegli imprenditori coraggiosi che hanno ancora la volontà e la forza di investire nel Mezzogiorno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di accertare la gestione del Credito nel meridione e le cause che hanno determinato l'acquisto da parte di Aziende di credito del centro e del settentrione, con il consenso della Banca d'Italia, di istituti come il Banco di Napoli, la Banca di Sicilia, la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, la Banca mediterranea, la Cassa di risparmio di Puglia.

2. In particolare la Commissione ha il compito di:

a) evidenziare le eventuali responsabilità ed ingerenze da parte di organi politici nei confronti di dirigenti e funzionari;

b) analizzare i criteri seguiti nell'assunzione del personale, nelle promozioni e nei trasferimenti dei funzionari;

c) rilevare le condizioni che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di vigilanza, interni ed esterni.

Art. 2.

1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento, presentando alle Camere una relazione conclusiva sulle risultanze delle indagini.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei depu-

tati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina del Presidente della Commissione, al di fuori dei componenti della Commissione medesima.

3. La Commissione elegge, nel suo seno, due vice presidenti e due segretari.

Art. 4.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori.

2. Le audizioni della Commissione sono pubbliche, a meno che la Commissione stessa decida diversamente.

3. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione può disporre, per l'espletamento dei propri lavori, dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente.

4. La Commissione può avvalersi delle risultanze di altre indagini, sia penali sia amministrative, già definite; può inoltre richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie od inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria od altri organi inquirenti.

5. La Commissione stabilisce di quali atti o documenti non si deve fare menzione nella relazione di cui all'articolo 2, in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad inchieste in corso.

Art. 5.

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto; analogamente sono obbligati al segreto per quanto riguarda il contenuto di atti e documenti relativi ad istruttorie ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

Art. 6.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle due Camere.

2. La Commissione può altresì avvalersi della collaborazione di esperti e di strutture specializzate nelle materie oggetto di inchiesta.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

